



Tribunale Ordinario di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott.ssa Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 71-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:
PATRIZIA PAOLONI, c.f. PLNPRZ65M55D542H, nata a Fermo (FM) il 15.08.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) Via Mazzini n. 292, rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi (c.f. SCLMNL71C55E783I) e Fabiola Tombolini (c.f. TMBFBL71E64E690J), con domicilio eletto presso il loro studio in Ancona (AN), Via Sandro Totti n. 7, con domicilio telematico, ai fini delle comunicazioni di cancelleria: avvemanuelascaleggi@puntopec.it e avvtombolini@siriopec.it, giusta procura in calce al ricorso;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 07.11.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata e la relativa documentazione prodotta;
- esaminata l'integrazione alla relazione ex art. 269, comma 2 del CCII, depositata in data 10.12.2024 dal gestore della crisi Avv. Gianluca Toscano;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuto nel merito che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

- a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Porto Sant'Elpidio (FM), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. doc. 7 allegato ricorso introduttivo, certificato di residenza e stato di famiglia);
- b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie

previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e sussiste la condizione di sovraindebitamento atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte;

c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 05.11.2024, redatta dall'OCC Avv. Gianluca Toscano, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, poi integrata in data 12.02.2025 con riguardo ai chiarimenti richiesti dal G.D. in data 11.02.2025 in ordine alle risultanze contabili dei conti correnti della debitrice;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione del Gestore della Crisi e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso; in particolare, l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede negli esiti infausti dell'attività svolta nel settore calzaturiero attraverso l'omonima impresa individuale corrente in Porto Sant'Elpidio (AP), Via Filippo Corridoni 64, società cancellata dal registro delle imprese in data 16.12.2002 (cfr. doc. n. 4 ricorso introduttivo- visura storica calzaturificio "Paoloni Patrizia");

f) il passivo è pari a complessivi € 181.837,79 maturato nei confronti di: O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Fermo per euro 2.149,56 iva compresa, al lordo di acconti ricevuti, come da preventivo approvato; Agenzia delle Entrate Fermo per euro 36.291,09, oltre interessi nella misura di legge, per imposte non pagate, oltre interessi di mora ed oneri di riscosse; Prefettura di Macerata, per euro 3,10 per oneri di riscossione, oltre interessi di legge; Regione Marche per euro 494,24 oltre interessi legali; Comune di Porto Sant'Elpidio per euro 787,37, oltre interessi legali, per tributi, interessi di mora ed oneri di riscossione; Fino 2 Securitisation s.r.l. per euro 141.535,35. oltre interessi residuo debito fondato su mutuo ipotecario concesso da UCB Credicasa spa, con atto a rogito Notaio Rossi Porto Sant'Elpidio del 15.11.1993; Avv. Fabiola Tombolini e Avv. Emanuela Scaleggi per euro 1.500,00 complessivi per l'attività di assistenza nella procedura di sovraindebitamento; sussiste la pendenza di procedura esecutiva mobiliare dinanzi al Tribunale di Fermo n. 372/2024 R.G. E.M., introdotta da Fino 2 Securitisation s.r.l., procedura con la quale sono stati sottoposti a pignoramento tutti i crediti che la ricorrente vanterebbe nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., Bper Banca s.p.a., Bibanca s.p.a., Poste Italiane s.p.a. e Le Silla Factory s.r.l, in conseguenza della quale la debitrice è soggetta nell'attualità al pignoramento di un quinto dello stipendio mensile, pari a circa € 300,00;

g) il nucleo familiare è composto dalla ricorrente

; peraltro la ricorrente dichiara che le figlie, maggiorenni ed economicamente indipendenti, sebbene risultino anagraficamente nel nucleo familiare, sono domiciliate altrove, avendo costituito autonomi nuclei familiari, e pertanto non concorrono alla partecipazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia della debitrice, di fatto unicamente composta dalla ricorrente e dal coniuge;

h) la ricorrente, la quale non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati ed è titolare di un conto corrente, ha un reddito da lavoro dipendente in virtù di contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile netta pari ad 1.500,00 circa, come da buste paga del periodo febbraio-aprile 2024 (cfr. docc. 2.c, 2.d, 2.e. relazione Gestore della Crisi); risiede in Porto Sant'Elpidio (FM), Via Mazzini n. 292 (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo) nell'immobile di proprietà per ½ del coniuge e per ½ della figlia

(cfr. doc. 8 ricorso introduttivo) e provvede al pagamento

della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto del suddetto immobile in cui risiede con la moglie, rata pari ad euro 722,00 circa (cfr. doc. 10 e doc. 11 piano di ammortamento ricorso introduttivo);

i) le spese per il sostentamento per il nucleo familiare, quantificate in euro 1.850,00 (cfr. tabella pag. 4 ricorso introduttivo), gravano per complessive euro 1.250,00 mensili quasi esclusivamente sulla Sig.ra Paoloni, essendo il coniuge onerato del pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario sopra menzionata ;

j) la ricorrente pertanto intende destinare in favore della procedura liquidatoria i redditi derivanti dalla propria attività lavorativa percepiti nell'arco di tre anni dal deposito della domanda, - in conformità al dettato dell'art. 272, comma 3, CCII, come riformato dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136 - detratto il minimo vitale per il proprio mantenimento (quantificato in € 1.200,00 mensili, come indicato dalla ricorrente, cfr. penultima pagina del ricorso), importo che si stima in € 300,00 mensili, consentendo di destinare alla soddisfazione dei creditori l'importo complessivo, invero modesto ma in ogni caso conforme al principio di soddisfazione dei creditori, di euro 10.800,00;

k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di PATRIZIA PAOLONI, c.f. PLNPRZ65M55D542H, nata a Fermo (FM) il 15.08.1965 e residente in Porto Sant'Elpidio (FM) Via Mazzini n. 292 ;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore il gestore della crisi l'Avv. Gianluca Toscano con studio in Porto Sant'Elpidio (FM), via Umberto I, 551;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina alla ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; dispone l'esclusione dalla liquidazione del reddito della ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200,00 mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Paoloni Patrizia;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 13/02/2025

Il Presidente rel.
dott.ssa Sara Marzialetti